

Ascoli Piceno, 02 febbraio 2026

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (TRIENNIO 2025-2028)

tra

L'Istituto Comprensivo **"Borgo Solestà – Cantalamessa"** (cod. mecc. APIC83100B), con sede legale in Ascoli Piceno, Via San Serafino da Montegranaro n. 1, C.F. 92033390441, d'ora in avanti denominato **"Istituzione Scolastica"**, rappresentato pro-tempore dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alessandra Goffi,

e

L'Università del New Hampshire in Italy (UNH in Italy), con sede operativa in Ascoli Piceno, Viale della Rimembranza n. 1, d'ora in avanti denominata **"Soggetto Ospitante"**, rappresentata dal Direttore, Prof. Cristian Muscelli.

PREMESSO CHE:

- L'Istituzione Scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha individuato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028 la necessità di potenziare l'insegnamento della lingua inglese e favorire processi di internazionalizzazione;
- Sussiste una consolidata collaborazione tra le parti, avviata nell'a.s. 2014-2015 e regolarmente rinnovata nei trienni 2015-2018, 2019-2022 e 2022-2025, che ha prodotto significativi risultati in termini di arricchimento formativo;
- L'Università del New Hampshire dispone di risorse umane (studenti universitari) interessate a svolgere attività di affiancamento didattico per l'acquisizione di crediti formativi e competenze interculturali.

VISTI:

- L'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Autonomia scolastica);
- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*, con particolare riferimento all'art. 7 che disciplina gli accordi di rete e le convenzioni con soggetti esterni;
- Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*;
- Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La Legge del 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento al comma 7 lett. a) e lett. f);

- L'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Le parti deliberano di rinnovare l'accordo di collaborazione volto a favorire il potenziamento linguistico degli alunni dell'Istituzione Scolastica attraverso l'affiancamento dei docenti di classe da parte di studenti dell'UNH in Italy. L'attività persegue obiettivi esclusivamente formativi e di supporto alla didattica della lingua inglese. Tale collaborazione, intrapresa nell'a.s. 2014-2015 e già prorogata per i periodi precedenti, si conferma pilastro strategico per l'internazionalizzazione dell'Istituto.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a designare studenti universitari che interverranno durante le ore curricolari secondo un calendario preventivamente concordato con il referente di Istituto.
2. L'attività degli studenti UNH consisterà in prestazioni d'opera intellettuale volte alla conversazione e alla mediazione culturale, sotto la costante supervisione del docente titolare della classe e si articolerà in incontri settimanali di conversazione in lingua inglese, mirati a sviluppare le competenze comunicative e interculturali degli alunni attraverso metodologie di affiancamento attivo.
3. I nominativi dei partecipanti saranno comunicati formalmente all'Istituto prima dell'inizio di ogni semestre o periodo di attività.

ART. 3 – NATURA DEL RAPPORTO, RISORSE UMANE E GRATUITÀ

1. La presente convenzione è stipulata a titolo assolutamente gratuito e non comporta, né potrà comportare in futuro, alcun onere finanziario, retributivo o di rimborso spese a carico del bilancio dell'Istituzione Scolastica (Soggetto Ospitante), nei confronti del Soggetto Promotore e/o dei suoi studenti; qualsiasi eventuale compenso, borsa di studio o rimborso spese spettante agli studenti della UNH rimane a carico esclusivo del Soggetto Promotore o di terzi, restando l'Istituzione Scolastica totalmente estranea a tali rapporti economici.
2. Al fine di valorizzare l'apporto delle risorse umane impiegate, il Soggetto Ospitante favorirà il riconoscimento di tale attività come credito formativo per il percorso di studi degli studenti della UNH in Italy.
3. Ai sensi della normativa vigente, l'attività prestata dagli studenti dell'UNH (Soggetto Promotore) non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o d'opera professionale con l'Istituto Comprensivo (Soggetto Ospitante), avendo natura esclusivamente seminariale, di tirocinio formativo e di supporto alla didattica.
4. La collaborazione si fonda sul principio del reciproco scambio di risorse umane: l'Università mette a disposizione le competenze linguistiche dei propri studenti per l'arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto; l'Istituto, di contro, offre un ambiente di apprendimento professionale e multiculturale idoneo al riconoscimento di crediti formativi per il percorso di studi degli studenti universitari.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Il Responsabile di Progetto dell'Istituto provvederà a informare gli studenti universitari in merito al Piano di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento alle procedure di emergenza, alle vie di fuga e ai comportamenti di sicurezza da adottare all'interno degli edifici scolastici.
2. L'Istituto Comprensivo garantisce a tutti gli studenti partecipanti del Soggetto Promotore idonea copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) durante l'espletamento delle attività concordate.

ART. 5 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI E SICUREZZA

Gli studenti dell'UNH sono tenuti a:

- Attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e dai docenti tutor/referenti;
- Rispettare scrupolosamente le norme del Piano di Valutazione dei Rischi e i protocolli di sicurezza interni;
- Mantenere la massima riservatezza sui dati sensibili degli alunni e su ogni informazione acquisita durante lo svolgimento delle attività.

ART. 6 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E TRASPARENZA

In ossequio al principio di trasparenza e partecipazione, i genitori degli alunni saranno formalmente informati dell'iniziativa attraverso le comunicazioni istituzionali (circolari e sito web), evidenziando che il progetto è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028. Tale inclusione garantisce la coerenza pedagogica dell'intervento con gli obiettivi didattici scelti dalla comunità scolastica.

ART. 6 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DURATA

1. Il Soggetto Promotore si impegna a trasmettere formalmente i nominativi degli studenti universitari partecipanti prima dell'inizio di ogni periodo di collaborazione o semestre accademico.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine alla conclusione del ciclo triennale del PTOF 2025-2028.

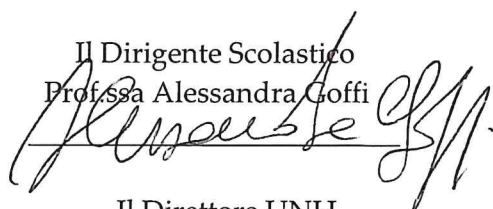
ART. 7 –REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 642/72) in quanto stipulato tra enti pubblici o per finalità educative.

Per l'ISC Borgo Solestà - Cantalamessa
(Soggetto Ospitante)

Per l'University of New Hampshire in Italy
(Soggetto Promotore)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi



Il Direttore UNH
Prof. Cristian Muscelli

